



COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 60 del 21/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventuno** del mese di **Dicembre**, alle ore 19:00, in Malo, nella sede delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del sig. Francesco Marcante, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Generale, dott. Gaetano Emanuele.

Intervengono i signori:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>	<u>Cognome e Nome</u>	<u>A/P</u>
MARSETTI MORENO	P	COSARO DANIEL	P
BERLATO SILVIA	P	DALLA VALLE FABIOLA	P
POGIETTA LUCIANO	P	PESAVENTO VALENTINA	P
SPILLARE FEDERICO	P	MASETTO ELISA	P
GOLO MATTEO	P	GARBIN ANDREA	A
PIAZZA NELVIO	P	BONATO MARIA ELENA	P
POGGETTA GENNJ	P	SETTE ROBERTO	P
SBALCHIERO ELIA	P	DALLA RIVA CLAUDIO	P
MARCANTE FRANCESCO	P		

Presenti: 16 Assenti: 1

Sono stati nominati scrutatori i sigg: COSARO DANIEL, MASETTO ELISA, SETTE ROBERTO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2024

PRESIDENTE: Prego Assessore.

ASS. BERLATO: Sì, grazie Presidente. Anche per l'IMU rimane invariato il valore rispetto agli anni precedenti, quindi lo 0,6% per abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Detrazioni di imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 pari a 200 euro. Aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 1% per i terreni agricoli, 1% per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Anche qui, rimane invariato, non ci sono variazioni, non ci sono appunto né aumenti né diminuzioni rispetto agli anni precedenti.

PRESIDENTE: Grazie. Interventi? Dichiarazione di voto. Prego Cons. Sbalchiero.

CONS. SBALCHIERO: "Lista Marsetti" favorevole.

PRESIDENTE: Cons. Masetto.

CONS. MASETTO: "Uniti per Malo" si astiene.

PRESIDENTE: Grazie. Cons. Dalla Riva.

CONS. DALLA RIVA: "Sì Malo" si astiene.

PRESIDENTE: Cons. Sette.

CONS. SETTE: Rimandando alla discussione complessiva al bilancio, "Lista Sette" si astiene.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO: Favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 4.

PRESIDENTE: Contrari niente, astenuti 4. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

SEGRETARIO: Favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore S. Berlato nonché gli ulteriori interventi;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (Impu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);
- i successivi commi da 739 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 hanno istituito la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12/05/2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2022 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2023.

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

EVIDENZIATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 741 lettera c) punto 6) dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente, su decisione del singolo comune, di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (Mef);
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;

- con decreto 7 luglio 2023 il Mef ha individuato le fattispecie in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019;
- con il medesimo decreto di cui al punto precedente sono state fissate le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Mef del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
- il Mef ha reso disponibile l'applicazione per la elaborazione e trasmissione del predetto prospetto;

RICHIAMATO l'art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, convertito dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025";

CONSIDERATO, quindi, che la elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l'anno 2024;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

VISTO il parere favorevole della 1^a Commissione Consiliare in data 18/12/2023;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO il D.lgs 18.8.2000 n. 267;

VISTO lo statuto del Comune e il Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49 del D.lgs n.267/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato proclamato dal Presidente:
Componenti il Consiglio presenti: n.16
Voti favorevoli: n.12
Voti contrari: n.==
Astenuiti: n.04 (E.Masetto, M.E.Bonato, R.Sette, C.Dalla Riva)

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di applicare le seguenti aliquote alle casistiche indicate di seguito:
 - a) aliquota di base nella misura dell'1% (uno per cento) da applicare al valore degli immobili diversi da quelli contemplati dalle seguenti lettere del presente punto 2;
 - b) aliquota dello 0,6% (zero virgola sei per cento) per l'abitazione principale e le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 è pari a Euro 200,00;
 - c) aliquota dello 0,1% (zero virgola uno per cento) per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - d) aliquota dell'1% (uno per cento) per i terreni agricoli;
 - e) aliquota dell'1% (uno per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata, In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
4. di prendere atto che le suddette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
6. di provvedere alla pubblicazione in "Amministrazione trasparente".

Il **Presidente** pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Componenti il Consiglio presenti: n.16
Voti favorevoli: n.12
Voti contrari: n.==
Astenuiti: n.04 (E.Masetto, M.E.Bonato, R.Sette, C.Dalla Riva)

Il **Presidente** dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Francesco Marcante

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)
